

TI_GERICHTE 12.2018.48 vom 23. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.48

FR: TI_GERICHTE 12.2018.48 du 23 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 12.2018.48 del 23 settembre 2019

Regeste

Lavoro: differenza tra salario e gratifica

Erwägungen

E. 18

giugno 2018, ha con forza negato di aver mai saputo che i bonus concessi prima del 2012 erano stati calcolati sul risultato operativo e non su quello aziendale, e quindi su importi inferiori a quelli che avrebbero dovuto fungere da riferimento. Egli non poteva accorgersi di questo prima dell'appello, ritenuto che i documenti che lo attestano sono stati prodotti dalla controparte in busta chiusa e non gli sono stati resi accessibili. Per questi motivi egli ha avanzato la richiesta di estensione delle pretese d'appello di cui già si è detto. a. Il Pretore ha considerato non dimostrato che le parti avrebbero inteso fondare il calcolo del bonus aziendale sull'utile aziendale operativo: oltre a mancare la prova, la convenuta si è, a suo modo di vedere, invano riferita agli anni precedenti rispetto al 2011 "già perché l'evento pensionistico dell'attore è avvenuto soltanto in quell'anno e non prima". Di conseguenza non vi sono elementi a sufficienza per distanziarsi dalle conclusioni peritali, che per il primo giudice sono lineari e condivisibili "anche perché hanno il pregio di generare uguaglianza, fondandosi su un dato unico, ossia il valore a fine anno, da quotizzare in concreto fino al termine del rapporto" (sentenza impugnata, pag. 3). b. Nella sua delucidazione e complemento del 4 novembre 2016, il perito giudiziario _____ B_____i, rispondendo alla domanda 1b, ha scritto: "Secondo gli accordi intervenuti tra l'attore e la convenuta (doc. E), l'attore doveva ricevere, oltre allo stipendio, una partecipazione dello 0.25% calcolata sull'utile aziendale ed una ulteriore partecipazione del 0.25% al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo prassi l'utile aziendale si riferisce all'utile complessivo dell'azienda, compreso i ricavi finanziari e straordinari." . Posto che effettivamente l'accordo raggiunto tra le parti l'8 agosto 2008 fa riferimento a un generico "utile aziendale" (doc. E), è determinante appurare se dagli atti emergono prove della reale volontà dei contraenti, che innegabilmente avrebbe il sopravvento rispetto a quanto il perito ha sancito in base alla prassi del settore. Il certificato del 25 luglio 2012 (doc. 7), riporta gli utili aziendali che sono stati presi come base di calcolo per i bonus, e meglio fr. 1'958'000.- per il 2011 e fr. 740'000.- per il 2012, senza tuttavia chiarimenti in merito alla loro natura. Il doc. 8, in fondo, reca la nota manoscritta: "risultato operativo: 1'958'000.-, vendita filiale Mendrisio: 2'231'000.-" e il totale di 4'189'000.-. Contrariamente a quanto fatto per i collaboratori di cui è stata prodotta documentazione, l'appellante incidentale non ha presentato alcuno scritto, controfirmato, con il quale era stato spiegato al dipendente che i bonus erano calcolati sulla scorta dell'utile aziendale operativo e con cui era stato chiarito in cosa consistesse quest'ultimo (vedi I a edizione documenti dalla parte convenuta, plichi concernenti _____ M_____, _____ T_____).

_____ L _____, _____ V _____ e _____ M _____). In base a quanto precede, non si può considerare dimostrato che il dipendente fosse stato messo a conoscenza del fatto che i bonus non venivano calcolati in base all'utile complessivo ma invece in base a quello operativo. Non porta a concludere diversamente il fatto che in occasione dell'udienza di discussione del 10 aprile 2014 _____ N _____ non abbia modificato, aumentandole, le proprie pretese sulla scorta del doc. 8, poiché gli appunti sul doc. 8, da soli, non dovevano indurlo a capire quali erano state le reali modalità di calcolo. Che non fosse una questione irrilevante lo dimostra il fatto che per tutti gli altri dipendenti AO 1 ha ritenuto necessario precisare per iscritto gli estremi di calcolo e il fatto che a essere determinante era, appunto, l'utile operativo. Che non sia stata una cosa così scontata ed evidente lo attesta invece il fatto che, in assenza di precisi accordi in merito, si è resa necessaria una perizia giudiziaria e un complemento peritale. Essendosi, infine, il perito giudiziario determinato unicamente sull'utile aziendale del 2012, è del tutto legittimo concludere che sino alle ammissioni esplicite fatte da AO 1 nella procedura d'appello, non era semplice comprendere quale tipo di utile societario aveva funto da riferimento per la determinazione dei bonus degli anni precedenti (o meglio del 2011, poiché di quanto avvenuto prima nulla si sa se non l'ammontare complessivo dei bonus) ed era del tutto legittimo pensare che a fare stato fosse l'utile complessivo. Non essendo stato dimostrato che le parti qui in causa abbiano concordato di fondare le gratifiche sull'utile operativo, l'appello incidentale deve essere respinto. 12. In esito a quanto precede, AO 1 deve pertanto essere condannata al pagamento, oltre quanto riconosciuto in prima sede (fr. 3'574.20), di fr. 4'895.- relativi all'anno 2011 e fr. 5'424.75 per il 2012, per complessivi fr. 13'893.75, oltre interessi. 13. Ne discende che l'appello deve essere parzialmente accolto, mentre l'appello incidentale deve respinto; entrambi entro i limiti della loro ricevibilità. Per il presente giudizio non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di primo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC) parziale della convenuta. Quelle per la procedura di appello, calcolate su un valore di fr. 25'773.- (fr. 29'347.25 - fr. 3'574.-), sono pure, in base allo stesso principio, da accollare in quota parte all'appellante (art. 106 CPC), mentre che per la procedura di appello incidentale AO 1 dovrà corrispondere a AP 1 fr. 500.-, sempre a tale titolo. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e il RTar decide: I. L'appello 20 marzo 2018 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 7 febbraio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, la convenuta AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l'importo di fr. 13'893.75 più interessi al 5% dal 18 luglio 2012. 2. Non si prelevano tasse e spese. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili. II. Non si prelevano spese processuali per la procedura di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili per l'appello principale. III. L'appello incidentale 23 aprile 2018 di AO 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità . IV. Non si prelevano spese processuali. L'appellante incidentale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili d'appello incidentale. V. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicencancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100

cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.